

Approvato il Codice Rosso: ora è legge

Autore: Redazione

In: Diritto penale

Il Senato con 197 sì e 47 astenuti ha approvato il disegno di legge di tutela delle **vittime di violenza domestica e di genere, il quale** diventerà effettivo con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.

Cosa prevede?

Lo **svolgimento delle indagini saranno** più rapide; per quel che riguarda i reati commessi in contesti familiari o nell'ambito di rapporti di convivenza, le pene saranno più severe; è altresì sancita l'introduzione di alcune nuove fattispecie di reato come ad esempio il revenge porn, sfregi al viso e matrimoni forzati, con aumenti di pena per i reati di violenza sessuale e stalking.

La polizia giudiziaria sarà incaricata di comunicare al pm le notizie di reato relative a maltrattamenti, stalking, violenza sessuale e lesioni aggravate compiute all'interno del nucleo familiare o tra conviventi; la vittima dovrà essere ascoltata nel termine massimo **tre giorni dall'iscrizione della notizia di reato**. Nel caso venga accertata la violenza, il responsabile potrà essere condannato ad una pena detentiva dai tre ai sette anni; la pena potrà essere aumentata fino alla metà se la violenza è avvenuta davanti ad un minore, ad un disabile o ad una donna incinta, o se l'aggressione è armata.

Volume dedicato

Oltre alla introduzione del reato di **diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti** (cd. revenge porn), il disegno di legge prevede anche l'introduzione del nuovo delitto di **deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso** (nuovo art. 583-quinquies c.p.):

Art. 583-quinquies c.p. - Deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso

Chiunque cagiona ad alcuno lesione personale dalla quale derivano la deformazione o lo sfregio permanente del viso è punito con la reclusione da otto a quattordici anni.

La condanna ovvero l'applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per il reato di cui al presente articolo comporta l'interdizione perpetua da qualsiasi ufficio attinente alla tutela, alla curatela e all'amministrazione di sostegno.

Tra le altre modifiche (per le quali si rinvia al testo sotto allegato), si segnala quella dell'**art. 362 c.p.p.** (assunzione di informazioni) al quale viene aggiunto il comma 1-ter secondo cui «quando si procede per i delitti previsti dagli articoli 572, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies e 612-bis del codice penale, ovvero dagli articoli 582 e 583-quinquies del codice penale nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, del medesimo codice, il **pubblico ministero assume informazioni dalla persona offesa e da chi ha presentato denuncia**, querela o istanza, **entro il termine di tre giorni dall'iscrizione della notizia di reato**, salvo che sussistano imprescindibili esigenze di tutela di minori di anni diciotto o della riservatezza delle indagini, anche nell'interesse della persona offesa».

Lo scorso 8 aprile, il disegno di legge è stato trasmesso al **Senato**, dove ha assunto la numerazione 1200 e il titolo "Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere" .

Crescono le pene

Aumentano le **pena** per chi commette **stalking** o **violenza sessuale**. Nel primo caso la pena detentiva passa dai 6 mesi-5 anni al minimo di un anno e massimo di 6 anni e 6 mesi, mentre nel secondo, le pene passano a 6-12 anni, quando la reclusione minima è di 5 anni e quella massima di 10. Inoltre, nel caso di atti sessuali con minori di 14 anni ai quali è stato consegnato o anche solo promesso, denaro o altra utilità, la violenza diventa aggravata.

Viene introdotta una nuova fattispecie di reato per chi provoca la **deformazione dell'aspetto della vittima, con lesioni permanenti al viso**. **La pena è la reclusione da otto a quattordici anni, mentre, se lo sfregio causa la morte del danneggiato, la pena è l'ergastolo**. Inoltre, per chi viene condannato, è prevista l'interdizione perpetua da qualsiasi ufficio relativo alla tutela, alla curatela ed all'amministrazione di sostegno, ed in più sarà più difficile ottenere benefici come l'assegnazione di lavoro all'esterno, i permessi premio e le misure alternative alla detenzione.

Rischia da uno a sei anni di carcere e la multa fino da 5 a 15 mila euro, chi commette il reato di **revenge porn**, ovvero **chiunque diffonda, consegni, ceda, invii o pubblici foto o video a contenuto sessuale di una persona senza il consenso della stessa, per vendicarsi dell'ex, dopo la fine della relazione**. Prevista la medesima pena per chi riceve immagini hard e le diffonde senza il consenso delle persone rappresentate. La pena è aumentata se il reato è commesso dal partner o da un ex o se il reato è compiuto mediante strumenti informatici e telematici.

E' punito con una pena da **uno a cinque anni chi induce un altro a contrarre matrimonio usando violenza, minacce o approfittando di un'inferiorità psico-fisica o per motivi religiosi. Se l'autore del fatto coinvolge un minorenne la pena aumenta a 2-6 anni ed è aggravata della metà se danneggia un minore di 14 anni.**

Nel caso di condanna per reati sessuali, la sospensione condizionale della pena è subordinata alla partecipazione a percorsi di recupero, organizzati ad hoc da enti o associazioni che si occupano di assistenza psicologica, prevenzione, e recupero di soggetti condannati per reati sessuali.

Volume consigliato

<https://www.diritto.it/approvato-il-codice-rosso-ora-e-legge/>